



Scuola Superiore della Magistratura

Incolpazione preliminare ed imputazione: Il controllo giurisdizionale sulle attività di indagine (P25002)

**Scandicci, Villa Castel Pulci
Mercoledì 22 gennaio 2025 ore 15,15 - 16,00**

La qualificazione del fatto tra iscrizione della notizia di reato, atti di indagine ed esercizio dell'azione penale (proroga delle indagini, intercettazioni telefoniche, invito a presentarsi, decreti di perquisizione e sequestro, avviso di conclusione delle indagini preliminari e imputazione)

Rodolfo M. Sabelli, Procuratore della Repubblica di Cagliari

Premessa

Il tema dell'imputazione/incolpazione e del relativo controllo giurisdizionale è immanente nell'intero procedimento penale fin dal suo principio ed è elemento centrale nella definizione del rapporto di ruoli e di autonomia delle funzioni tra pubblico ministero e giudice, argomento, questo, assai attuale e toccato, da ultimo, da alcune previsioni introdotte con la riforma del processo penale di recente approvazione (D.Lgs. n.150/2022, c.d. riforma Cartabia). L'inquadramento del fatto storico nella fattispecie astratta e la formulazione (scritta o anche solo immaginata dall'inquirente) di un'incolpazione provvisoria – ovviamente con ogni possibile flessibilità e incertezza giustificate dallo stato delle indagini e dalla qualità del materiale raccolto – costituiscono, fin dal principio di un'indagine, il primo compito del pubblico ministero e sono determinanti nel segnare il corso e l'esito del procedimento.

Il tema dell'imputazione, nel suo svolgersi diacronico, coinvolge tre profili, strettamente collegati, in quanto ciascuno funzionale agli altri: l'individuazione del fatto di interesse penale, la corrispondenza tra fatto contestato e fatto emergente dal materiale di prova (ivi inclusa la qualificazione giuridica del fatto storico), la descrizione del fatto (cioè la tecnica dell'imputazione).

a) Individuazione del fatto di interesse penale

È il momento che segna l'inizio dell'indagine o il sopravvenire di una nuova fattispecie o di un nuovo indagato; il momento in cui il pubblico ministero identifica, nella congerie dei fatti storici portati alla sua attenzione, quello “*determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice*”, che integra la

notizia di reato, secondo la descrizione che oggi ne offre l'art.335 c.p.p. e che impone l'iscrizione nel relativo registro. Tale identificazione può risultare più o meno agevole, quanto più o meno definita è la rappresentazione del fatto storico, offerta nella notizia di reato.

b) Corrispondenza fra l'inculpazione/imputazione e il fatto che emerge dagli elementi di indagine/prova

Si tratta di un tema collegato ma concettualmente distinto da quello della prova e trova la sua necessità immediata nello specifico atto al quale la contestazione è legata e la sua necessità prospettica in sede processuale nelle disposizioni dettate in tema di verifica dell'imputazione in sede di udienza preliminare (art. 421 comma 1 c.p.p.), fatto diverso (artt. 516 c.p.p.), reato connesso concorrente e circostanza aggravante (art. 517 c.p.p.), fatto nuovo (art. 518 c.p.p.), correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.).

c) Descrizione del fatto e tecnica di elaborazione dell'inculpazione/imputazione

La descrizione del fatto in alcuni casi è richiesta espressamente dalla legge e collegata all'adozione di specifici provvedimenti:

- ordinanza applicativa di misura cautelare personale (art. 292 comma 2 lett.b c.p.p.)
- invito a comparire per rendere interrogatorio (art. 375 comma 3 c.p.p.)
- avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis comma 2 c.p.p.)
- richiesta di rinvio a giudizio (art. 417 lett. b c.p.p., art. 552 comma 1 lett. c c.p.p. e disposizioni analoghe in tema di riti alternativi)
- decreto che dispone il giudizio (art. 429 comma 1 lett. c) e comma 2 c.p.p. e disposizioni analoghe in tema di riti alternativi)
- rogatorie attive (art.14 Convenzione di Strasburgo, art. 30 D. Lgs.208/2017 sull'ordine europeo di indagine).

L'elenco va oggi integrato, secondo l'art.369 comma 1 c.p.p. (novellato dall'art.2 comma 1 lett.n legge 114/2024), col richiamo all'informazione di garanzia, che deve accompagnare il primo atto di natura "garantita"; in tal caso l'enunciazione "sommatoria" del fatto (definita secondo i criteri generali dei quali si dirà fra breve) varrà come sintetico riferimento al fatto a corredo del titolo di reato e sconterà, spesso e inevitabilmente, la provvisorietà dipendente dalla fase eventualmente iniziale del procedimento, in cui l'atto di indagine è adottato.

In altri casi l'enunciazione del fatto, ancorché in termini sommari, si ricava implicitamente dalla disciplina dell'atto e risponde alla funzione dell'atto medesimo, alle esigenze di motivazione e alla necessità di consentire il controllo giurisdizionale e l'esercizio del diritto di difesa:

- decreto di perquisizione locale e personale (art. 247 c.p.p.)
- decreto di sequestro probatorio (art. 253 comma 1 c.p.p.)
- decreto di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.)
- convalida di sequestro probatorio di iniziativa della polizia giudiziaria (art. 355 c.p.p.)
- richiesta di autorizzazione alle intercettazioni e relativi decreti (art. 267 c.p.p.)

A volte – soprattutto in presenza di fatti di particolare complessità – può risultare utile la prassi di redigere incolpazioni provvisorie, ipotesi di lavoro da utilizzare come linee guida e di indirizzo in vista delle indagini da svolgere, da modificare e integrare alla luce delle nuove fonti di prova via via acquisite.

A) Indagini preliminari e incolpazione provvisoria

Premessa

Nel corso delle indagini, ivi compresa la loro conclusione con il relativo avviso, in cui la descrizione del fatto è richiesta, è sufficiente che essa sia *sommatoria* ed è solo con l'imputazione che l'enunciazione deve avvenire *in forma chiara e precisa*.

La Corte di cassazione, nell'occuparsi (per lo più nella materia delle misure cautelari personali) della misura della *sommarietà*, ha affermato che tale nozione richiede “*una enunciazione dell'accusa anche riassuntiva, ma che deve presentare un minimo di specificità quanto alle concrete modalità di realizzazione della condotta rispetto alla norma violata e al suo tempo di commissione, così da porre l'interessato in condizione di difendersi*” (Cass. pen., Sez. 3, sent. n.23978 del 15.5.2014), ovvero “*una sintetica e schematica precisazione delle linee esterne della contestazione, atta a consentire all'indagato di conoscere il fatto nelle sue linee generali e di esercitare il diritto di difesa (...), una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio*”. Pertanto, è “*sufficiente una enunciazione dell'addebito tale da consentire all'incolpato di comprendere il fulcro e le coordinate cronologiche, topografiche e modali essenziali, sì da poter esercitare il diritto di difesa*” (Cass. pen., sez.3, sent. n.20003 del 10.1.2020).

Dunque, il perimetro della “sommarietà” è costantemente messo in relazione alla concreta possibilità di esercizio del diritto di difesa, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di quanto affermato fin dal 1999 dalle Sezioni Unite: “*Il requisito della "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", imposto a pena di nullità dall'art. 292 comma secondo lett. b) cod. proc. pen. quale contenuto minimo dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ha la funzione di informare l'indagato o l'imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che esso può dirsi soddisfatto quando i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza (sez. VI - 21.03.96, CED m. 204380). Aggiungasi che in sede cautelare, al fine di ritenere contestati un determinato fatto o una specifica circostanza, non sono necessarie particolari formalità o l'espresso richiamo ad articoli di legge, ma è sufficiente (e necessario) che la contestazione risulti*

chiaramente dal contesto dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare.” (Cass. pen., SSUU, sentenza n.16 del 14.7.1999)

Per contro, non è necessario che *“le ipotesi di reato contestate siano formalmente trasfuse in autonomi e specifici capi di imputazione, potendo esse risultare anche dal contesto della motivazione”* (fra le altre, ancora Cass. pen., sez.3, sent. n.20003 del 10.1.2020).

Ovviamente, tali arresti definiscono il contenuto minimo e sufficiente di una descrizione *sommatoria* del fatto, ciò che non esclude l'opportunità, di volta in volta, di incolpazioni più dettagliate, compatibilmente, comunque, con la fase più o meno avanzata delle indagini, sì da evitare intempestive definizioni del fatto e irrigidimenti dell'incolpazione che trascurino la *“logica di progressività dell'accertamento giudiziale, alla quale è connaturale un certo grado di fluidità dell'addebito nella fase procedimentale antecedente all'esercizio dell'azione penale, in cui le indagini sono in itinere ed è quindi fisiologico che i lineamenti fattuali dell'accusa possano non risultare ancora del tutto nitidi”* (ancora Cass. pen., sez.3, sent. n.20003 del 10.1.2020). Dunque, quanto più la richiesta cautelare sarà prossima alla conclusione delle indagini, tanto più c'è da attendersi che sia meglio definita e più dettagliata la contestazione.

I principi generali sono quindi chiaramente definiti dalla Corte: la misura della *sommarietà* non può in ogni caso scendere al di sotto della soglia indispensabile perché sia garantito il diritto di difesa (si noti come il riferimento al diritto di difesa sia oggi esplicitato nell'art.369 comma 1 c.p.p.) e consentito il controllo giurisdizionale, in relazione alla funzione che l'atto è destinato ad assolvere e alla verifica della corrispondenza tra l'incolpazione e il fatto che emerge dalle fonti di prova acquisite nel corso delle indagini preliminari.

Il problema dell'incolpazione provvisoria sembrerebbe quindi risolto, e in termini piuttosto semplici, se quei principi non dovessero calarsi nel concreto non solo, come già osservato, della fase più o meno avanzata in cui versa l'indagine, ma anche del provvedimento che si va ad adottare e del reato (in astratto e in concreto) oggetto del procedimento: se, ad esempio, *“l'indicazione della data in cui si assume essere stato commesso un determinato reato è un elemento non indispensabile alla descrizione del fatto, particolarmente quando, come nella fattispecie, si tratti di reato permanente associativo che copra un lungo arco di tempo, la cui individuazione risulti dall'indicazione degli elementi strutturali della societates sceleris, sia pure schematicamente enunciati”*, altro potrebbe opinarsi nel caso di un reato istantaneo, in cui l'indicazione della data o almeno dell'epoca del reato risulti in concreto essenziale ai fini del diritto di difesa.

Se non è possibile in questa sede passare in rassegna le diverse fattispecie, conviene soffermarsi invece sul tema dell'incolpazione provvisoria in relazione ad alcune tipologie di atti tipici.

L'iscrizione della notizia di reato

Il tema della qualificazione giuridica e della corrispondenza tra fatto e imputazione/incolpazione è immanente nel procedimento penale fin dal suo principio, cioè fin dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel relativo registro.

Benché in questo caso esso si traduca solo in quell'atto sintetico che è il provvedimento di iscrizione, che non prevede e in genere non contiene altro che il titolo di reato, la data e il luogo di commissione del fatto e, se identificati, il nome dell'indagato e della persona offesa, tuttavia il tema della corrispondenza tra incolpazione e fatto è già presente, non solo in termini positivi (corrispondenza del fatto con il titolo e le indicazioni di data e di luogo), ma anche in termini negativi (nessun fatto di rilievo penale emerge oltre quelli iscritti nel registro delle notizie di reato).

A proposito della presenza di questo tema fin da una fase così iniziale delle indagini e del suo collegamento con la necessità del controllo giurisdizionale, si consideri che – all'esito di una riflessione che ha attraversato anche alcune sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione – l'art. 15 comma 1 lett. a) D. Lgs. n.150/2022 (cd. riforma Cartabia) ha modificato l'art. 335 c.p.p. e introdotto i nuovi artt. 335-ter e 335-quater c.p.p., nel senso di:

- definire la nozione di notizia di reato e precisare i presupposti per l'iscrizione nel relativo registro,
- attribuire al giudice il potere/dovere di ordinare l'iscrizione dell'indagato, in caso di inerzia del pubblico ministero,
- attribuire al giudice il potere/dovere di verificare la tempestività dell'iscrizione e in caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo, retrodattarla (con ogni eventuale conseguenza sull'inutilizzabilità degli atti di indagine).

In particolare, in base all'attuale testo dell'art. 335 c.p.p., la notizia di reato è definita come la notizia “*contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.*” Inoltre, il nome dell'indagato va iscritto nel relativo registro “*non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.*”

Inoltre, per effetto degli artt. 335-ter e 335-quater c.p.p., l'individuazione del fatto di potenziale rilevanza penale, la sua eventuale attribuzione a persona già identificata, la relativa qualificazione giuridica e l'iscrizione della notizia di reato nel registro acquistano una delicatezza e una rilevanza prima sconosciute, nella prospettiva di un controllo giurisdizionale (d'ufficio o su istanza) suscettibile di effetti che possono giungere fino all'inutilizzabilità di almeno parte degli atti di indagine.

Con riguardo all'iscrizione della notizia, va osservato che la corrispondenza fatto/incolpazione rileva almeno anche ad un altro fine, ovvero quello della durata dei termini delle indagini preliminari e della disciplina delle relative proroghe, diversamente regolate in relazione alla natura del fatto e quindi del titolo del reato.

In entrambi i casi la legge prevede il controllo giurisdizionale, controllo che ha visto ampliare progressivamente i suoi confini, in un percorso probabilmente non concluso

di definizione dei ruoli rispettivi di pubblico ministero e gip/gup e delle relative funzioni e ambiti di autonomia.

È appena il caso di osservare che il tema dell'iscrizione segue l'intero corso delle indagini, posto che il sopraggiungere di nuovi elementi impone un controllo costante sulla corrispondenza tra fatto ipotizzato (e iscritto) e fatto emergente dalle fonti raccolte, in relazione sia al possibile mutamento del fatto, sia alla sua qualificazione giuridica, sia all'individuazione di nuovi fatti e nuovi indagati.

Informazione sulle iscrizioni: l'art. 110-ter disp. att. c.p.p.

A proposito dell'iscrizione della notizia di reato, va evidenziata la nuova disposizione dell'art. 110-ter delle norme di attuazione del codice, introdotta dall'art. 41 comma 1 lett. m) D.Lgs. n.150/2022, secondo la quale il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito.

Tale disposizione è collegata alla previsione dell'art. 335-ter comma 1 c.p.p., che, come già ricordato, attribuisce al giudice il potere/dovere di ordinare l'iscrizione dell'indagato, in caso di inerzia del pubblico ministero. Poiché il g.i.p. è – o almeno dovrebbe essere, secondo l'impostazione originaria del codice, peraltro vieppiù mutata nel tempo a seguito della progressiva estensione dei relativi poteri – giudice dell'atto e non del procedimento, tale disposizione dovrebbe applicarsi alla notizia di reato alla quale la specifica richiesta del pubblico ministero si riferisce e non anche agli altri fatti-reato eventualmente oggetto del medesimo procedimento.

Proroga delle indagini

L'art.406 comma 1 c.p.p. prescrive che la richiesta di proroga debba contenere *“l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano”*.

La scarsa giurisprudenza formatasi in merito al contenuto della richiesta, con specifico riferimento al significato del richiamo alla “notizia di reato” ha affermato il principio per cui *“la notizia di reato deve essere indicata, ai sensi dell'art. 406 c.p.p., nella richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, soltanto quale “punto di riferimento” del vero oggetto del contraddittorio, che riguarda essenzialmente i motivi adottati dal P.M. per giustificare la sua richiesta.”* In breve, oltre all'esposizione dei motivi che giustificano la proroga, i quali costituiscono l'oggetto del contraddittorio, secondo la Corte di cassazione non sono necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto né delle norme che si intendono violate in concreto (in tal senso Cass. pen., sez.2, sent. n.30228 del 5.6.2014; Cass. pen., sez.5, sent. n.5782 del 4.12.2012).

Tale orientamento, tuttavia, deve oggi confrontarsi con la nuova formulazione dell'art.335 c.p.p. e con la definizione data alla notizia di reato ivi contenuta. Tanto osservato in ordine a tale modifica normativa, anche in questo caso deve ripetersi, quanto al contenuto della richiesta di proroga dei termini delle indagini preliminari, il richiamo alle finalità dell'atto e in particolare alla necessità di consentire il controllo

giurisdizionale e di garantire l'esercizio del diritto di difesa: nel caso della richiesta di proroga dei termini delle indagini, la possibilità di "controdedurre" in ordine alla richiesta, presentando memorie.

Intercettazioni telefoniche

Nel caso dei provvedimenti che autorizzano l'attività di intercettazione, esclusa l'ammissibilità di motivazioni apparenti, quale l'uso di prestampati compilati con l'impiego di formule di stile (Cass. pen., sez.4, sent. n. 48543 del 10.7.2018), *“la motivazione dei decreti autorizzativi deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica, facente capo ad una specifica persona, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona, affinché possa essere verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, la sua adeguatezza rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma secondo, Cost.”* (Cass. pen., sez.5, sent. n. 1407 del 17.11.2016).

Dunque, se non è richiesta una descrizione del fatto trasfusa in un formale capo di incolpazione, la necessità di dare conto delle condizioni che legittimano l'esecuzione dell'attività tecnica imporrà comunque la definizione del fatto storico, la sua qualificazione giuridica, l'indicazione degli elementi integranti il complesso indiziario, nonché gli ulteriori elementi eventualmente richiesti dalle specifiche modalità tecniche, nel caso delle intercettazioni ambientali e dell'impiego del captatore informatico.

Invito a presentarsi

Come già osservato, secondo quanto prescritto dall'art. 375 comma 3 c.p.p., l'invito a presentarsi contiene *“la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute”*, oltre all'eventuale l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1.

Quanto al perimetro della sommarietà, si può fare richiamo alle considerazioni già svolte in premessa e alle finalità alle quali l'atto risponde, ovvero l'esercizio del diritto di difesa in sede di interrogatorio, che segna la misura minima necessaria del contenuto descrittivo, ferma la scelta, caso per caso, del pubblico ministero, di arricchire l'enunciazione sommaria con quegli eventuali dettagli ulteriori, consentiti dallo stato delle indagini e suggeriti dagli obiettivi che con l'atto ci si propone nel caso concreto.

Decreto di sequestro probatorio

Nel caso del sequestro la rassegna degli indirizzi di legittimità offre un panorama non uniforme. Alcuni punti fermi possono comunque essere individuati:

- l'art. 253 c.p.p. (a differenza, ad esempio dell'art. 292 c.p.p.) non prevede per il decreto di sequestro un contenuto e una struttura particolari, con la conseguenza che il controllo giurisdizionale deve tenere conto di tutte le indicazioni fattuali contenute

nell'atto complessivamente inteso, senza che possano assumere rilievo autonomo le singole parti di cui è graficamente composto (Cass. pen., sez.6, 1.7.2009, n.26699);

- gli elementi essenziali del decreto di sequestro vanno individuati in base alla funzione dell'atto e devono comprendere in ogni caso il titolo di reato, la data e il luogo del fatto e le finalità investigative per le quali il vincolo è disposto;

- il decreto deve contenere gli elementi che consentono di ricondurre il fatto a una determinata ipotesi di reato e dunque la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare, senza che ciò da un lato si traduca nella possibilità di un sindacato sulla fondatezza dell'accusa ma senza, d'altra parte, che il fatto sia oggetto di una mera postulazione o di una prospettazione esplorativa di indagine.

Ciò detto, la giurisprudenza diverge, invece, quanto alla necessità che il decreto di sequestro dia conto del fatto fino a contenerne una descrizione, sia pure sommaria. Se nessuna delle pronunce giunge ad attribuire al decreto di sequestro un contenuto modellato sullo schema dell'ordinanza cautelare (del resto, da un lato mancano regole formali analoghe a quelle dell'art. 292 comma 2 c.p.p., dall'altro vi è radicale differenza dei presupposti indiziari), tuttavia la Cassazione, in più occasioni, ha affermato la necessità di una sia pur sintetica descrizione fattuale. Dunque, tenuto conto del carattere ampiamente provvisorio dell'ipotesi di reato e della fluidità della fase delle indagini (soprattutto ove il sequestro intervenga nella loro fase iniziale), si è ritenuto che il decreto debba contenere *“una sia pur sintetica indicazione delle concrete fattispecie di reato ascritte all'indagato nei loro estremi essenziali di azione (condotta), di tempo e di luogo”* (Cass. pen., sez.6, 15.2.2012, n.5930), *“in modo che siano specificati gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare”* (Cass. pen., sez.2, 21.12.2015, n.50175), fino a ritenere necessaria la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, oltre che la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa (così Cass. pen., sez.6, 11.9.2019, n.37639).

Altro indirizzo invece, nel ritenere sufficiente un'enunciazione ridotta alla sola indicazione della norma di legge che si assume violata, non nega la necessità di una descrizione dei fatti ma, anche tenuto conto della fase iniziale delle indagini, ritiene sufficiente a tal fine il richiamo *per relationem* al contenuto degli atti di polizia giudiziaria (Cass. pen., sez.2, 21.1.2016, n.2787, Cass. pen., sez.2, 24.6.2019, n.27859), a differenza di quanto ritenuto per il decreto di citazione a giudizio, in cui non è ammessa l'integrazione di un'imputazione in sé carente di qualche elemento essenziale mediante rinvio al contenuto degli atti di polizia (Cass. pen., sez.3, 9.7.2009, n.28047).

Va segnalata una pronuncia più recente (Cass. pen., sez.2, 4.10.2023, n. 46130), nella quale, pur dando atto della varietà degli indirizzi di legittimità, *“nella consapevolezza della esistenza di pronunce difformi nella giurisprudenza di legittimità che ritengono, in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, necessaria, ma anche sufficiente, per consentire l'esercizio del diritto di difesa, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e le finalità investigative per*

le quali il vincolo è disposto (cfr., Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, Pettinari, Rv. 262273; nello stesso senso Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, Zhiding Hu, Rv. 265776)”, poi si afferma, in concreto, la necessità di una descrizione sommaria del fatto: “ritiene il Collegio che l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (cfr., Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781).”

In conclusione, senza voler negare l’esistenza di significative divergenze interpretative, va però anche considerato che le pronunce che si attestano sulla sufficienza di indicazioni sintetiche e richiami *per relationem* ad altri atti, concernono per lo più provvedimenti di convalida del sequestro adottato di iniziativa dalla polizia giudiziaria, in situazioni in cui il rapporto di pertinenzialità fra l’oggetto del sequestro e il reato e le finalità dell’atto sono evidenti, a differenza dei casi in cui la maggiore complessità dei fatti, la fase più avanzata delle indagini, l’assenza di altri atti dai quali emerga con immediatezza il rapporto di pertinenzialità rendono necessaria un’indicazione più diffusa nel corpo del decreto.

In breve, può ritenersi che il contenuto del decreto e in particolare la misura e le modalità di una descrizione dei fatti – comunque concisa – vanno definiti alla luce dello stato delle indagini e della loro naturale fluidità, della maggiore o minore evidenza del rapporto tra oggetto del sequestro e fatto-reato e delle finalità che sottostanno al decreto.

Sequestro preventivo

Ancorché il provvedimento di sequestro sia atto del giudice (salvo il caso del sequestro disposto in via d’urgenza), conviene accennarne in questa sede, posto che è prerogativa e onere del pubblico ministero la definizione degli elementi in fatto e della relativa qualificazione giuridica, oltre che delle finalità sottese al provvedimento cautelare reale richiesto. Al di là delle diverse finalità perseguite, anche nel caso del sequestro preventivo, come in quello del sequestro probatorio, la legge processuale non richiede espressamente la descrizione sommaria del fatto. Se qualche pronuncia di legittimità risalente evocava espressamente la necessità di una tale descrizione sommaria (Cass. pen., sez. 6, sent. n. 3074 del 20/08/1992), l’orientamento attuale della Corte di cassazione è nel senso di ritenere necessaria e sufficiente un’enunciazione che dia conto della valutazione del “*fumus commissi delicti*”, condotta, però, non solo attraverso la verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa, ma anche dell’esame, puntuale e coerente, delle concrete risultanze

processuali, delle eventuali contestazioni difensive circa l'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, *“indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa.”* (così, da ultimo, Cass. pen., sez.3, sent. n.8152 del 12.12.2023).

Anche in questo caso, dunque, è l'esigenza di consentire il controllo giurisdizionale e garantire il concreto esercizio del diritto di difesa, unita alle finalità che col sequestro si intendono realizzare, a guidare il pubblico ministero e il giudice nel definire in concreto il contenuto necessario – anche descrittivo in fatto – della richiesta e del conseguente decreto.

Decreto di perquisizione

L'art. 247 c.p.p. non offre indicazioni in merito al contenuto del decreto di perquisizione, salvo prevedere che la perquisizione va disposta con decreto motivato, quando vi è motivo di ritenere che il corpo del reato o cose pertinenti al reato siano occultati sulla persona o in un determinato luogo ovvero che in tale luogo possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso.

Il collegamento finalistico del decreto di perquisizione al sequestro ha, di fatto, sovrapposto e confuso il contenuto descrittivo e motivazionale dei due provvedimenti, abitualmente coesistenti in unico provvedimento. In passato la Cassazione ha affermato l'inammissibilità del ricorso contro il decreto di perquisizione, non avendo lo stesso natura decisoria né incidendo sulla libertà personale (Cass. pen., sez. Sez. 3, Sentenza n. 8999 del 10/02/2011); parimenti, si è ritenuto non ricorribile il provvedimento di convalida della perquisizione eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, salvo il caso dell'abnormità (Cass. pen., sez. Sez. 6, Sentenza n. 46250 del 20/11/2012).

Il panorama normativo è mutato con l'introduzione (per effetto dell'art. 12, comma 1, D.Lgs. n.150/2022) dell'art. 252-bis c.p.p., in base al quale contro il decreto di perquisizione alla quale non sia seguito il sequestro può essere proposta opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127 e accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge. L'introduzione di tale controllo giurisdizionale sulla perquisizione non seguita da sequestro è stata stimolata dall'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, con la sentenza del 27 settembre 2018, *Brazzi c. Italia*, ha condannato lo Stato italiano ravvisando la violazione dell'art. 8 CEDU, a causa della mancata previsione di un controllo giurisdizionale, anteriore o postumo, sulla legittimità del decreto di perquisizione. Non sono noti, al momento, casi di attivazione di tale strumento di controllo giurisdizionale, probabilmente anche a causa del numero percentualmente scarso delle perquisizioni non seguite da sequestro.

Quanto al contenuto del decreto, esso deve essere quello necessario e sufficiente a legare la ricerca della cosa o della persona a un'ipotesi di reato (e quindi a un fatto-

reato sommariamente definito) a un luogo o a una persona e così a giustificare il sacrificio dei diritti tutelati dagli artt. 13 e 14 Cost. e 8 CEDU e quindi, secondo il principio già ricordato con riferimento agli altri provvedimenti sopra passati in rassegna, consentire il relativo – e nuovo – controllo giurisdizionale.

Le misure cautelari personali

Il tema – già sopra trattato – del carattere *sommario* dell'inculpazione provvisoria non è l'unico ad avere occupato la giurisprudenza, di merito e di legittimità, con riferimento alla materia cautelare. La riflessione si è concentrata – da principio con esiti incerti – anche su altri aspetti, che toccano il nodo centrale dei limiti del controllo giurisdizionale sull'inculpazione.

La giurisprudenza, anzitutto, si è interrogata **se sia consentito o meno al gip e al tribunale per il riesame modificare la qualificazione giuridica data al fatto dal pubblico ministero**. Secondo un orientamento risalente, non sarebbe consentito al giudice della cautela mutare il titolo di reato, in assenza di una previsione espressa, a differenza di quanto previsto per la sentenza dall'art. 521 comma 1 c.p.p. (così, fra le altre, Cass. pen., sez.6, 21.3.1996, n.677). In termini ancor più rigorosi, la Corte era giunta ad affermare che perfino nell'udienza preliminare non sarebbe consentito al giudice dare al fatto una qualificazione diversa, in assenza di una previsione analoga a quella dell'art. 521 comma 1 c.p.p. (Cass. pen., sez.6, 13.10.1993, n.2826).

L'indirizzo opposto è stato fatto proprio dalla nota sentenza Di Francesco (Cass. pen., SSUU, 19.6.1996, n.16), secondo la quale la norma dell'art. 521 comma 1 c.p.p. esprime un valore che non può non essere di portata generale, in quanto espressione del principio di legalità. Da ciò deriva, secondo le Sezioni Unite, per l'esigenza della corretta applicazione della legge, l'attribuzione al giudice di un potere di carattere generale, che vale in sede di udienza preliminare così come nei procedimenti *de libertate*, qualunque sia la fase in cui versa il procedimento penale, e che non tocca l'autonomia dei poteri del pubblico ministero ed in particolare non incide *“sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale”*. Tale linea interpretativa costituisce ormai, salvo rare pronunce di segno contrario, orientamento consolidato.

A tale conclusione vanno fatte però alcune postille, circa i limiti entro i quali comunque il potere del giudice è contenuto.

Anzitutto, l'eventuale modifica della qualificazione giuridica ad opera del giudice **non produce effetti oltre il procedimento incidentale**. Tale principio, pacificamente affermato da tutte le sentenze di legittimità che hanno riconosciuto il potere del giudice di correggere il *nomen iuris*, è del resto coerente col carattere appunto meramente incidentale del subprocedimento cautelare, ancorché ciò possa produrre qualche tensione, ove il pubblico ministero non ritenga di adeguarsi alla riqualificazione del fatto. Si pensi all'eventualità che da tale riqualificazione discendano conseguenze di natura processuale, ad esempio in materia di durata dei termini della custodia cautelare:

di un tale possibile effetto occorre che il pubblico ministero tenga debito conto e, se del caso, ne informi il gip ove la riqualificazione sia stata operata in sede di riesame.

Inoltre, è altrettanto pacifico che il pubblico ministero conserva intatto il proprio potere di iniziativa cautelare, sotto il profilo dell'**immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale**. Peraltro, perché vi sia mutamento del fatto *“occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, cosicché si pervenga ad una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa”*. Da ciò discende che *“l'indagine non va esaurita nel mero e pedissequo confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione”* (così Cass. pen., sez.2, 1.7.1986, n.6727, richiamata da Cass. SSUU sopra citata).

Va anche osservato che, ai fini del rispetto della regola dell'immutabilità del fatto e della valutazione in concreto se vi sia stato o meno mutamento del fatto occorre:

- da un lato tenere conto del **carattere più o meno sommario dell'incolpazione provvisoria**, anche tenuto conto della fase, avanzata o meno, delle indagini preliminari,

- dall'altro considerare il **contesto complessivo della richiesta o del provvedimento**, non essendo indispensabile che l'addebito sia trasfuso in autonomi e specifici capi di imputazione (Cass. pen., sez.3, 10.1.2020, n.20003), purché sia consentito *“all'incolpato di comprendere il fulcro e le coordinate cronologiche, topografiche e modali essenziali, sì da poter esercitare il diritto di difesa”*. Così, si è ritenuto che la domanda cautelare debba essere espressa, non essendo possibili *“sincopate letture retrospettive”* sulla base di allegazioni di fatti ed elementi di prova trasmessi dal pubblico ministero in epoca successiva alla formulazione delle contestazioni contenute nella richiesta di misura cautelare (Cass. pen., sez.6, 27.4.2021, n.15959). In particolare, secondo quanto si legge nella massima, *“il principio della domanda cautelare enunciato dall'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. impone che il pubblico ministero prospetti espressamente al giudice gli elementi sui quali la richiesta si basa e le esigenze di cautela da assicurare, senza che alcuno spazio possa al riguardo attribuirsi a richieste implicite, trattandosi di norma di stretta interpretazione, per le sue immediate incidenze sul bene della libertà personale. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame ha ritenuto la carenza della domanda cautelare relativamente alle imputazioni non indicate nella richiesta cautelare ed allegata dal pubblico ministero solo in un secondo momento, mediante una nota integrativa inviata al giudice per le indagini preliminari contenente l'indicazione di ulteriori fatti di reato”*. Del resto, l'art. 292 comma 2 c.p.p. prescrive che l'ordinanza cautelare si componga di elementi ben definiti, non diversamente da quanto stabilito dalle norme che disciplinano la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto che dispone il giudizio e la sentenza; ne segue che è bene (anche se non formalmente imposto dall'art. 291 c.p.p., il quale si limita a prescrivere al pubblico ministero di presentare al giudice competente

gli elementi su cui la richiesta si fonda) che la richiesta cautelare presenti struttura analoga.

Va aggiunto che il giudice del riesame non può ampliare l'oggetto del giudizio, fino a ricomprendere la **contestazione alternativa** proposta dal pubblico ministero al gip e da questi non accolta: dunque, la decisione del gip definisce e cristallizza il fatto, pur in presenza di un'iniziativa del pubblico ministero aperta alla prospettazione di una ricostruzione alternativa (Cass. pen., sez.6, 3.1.2014, n.92, in tema di contestazione alternativa fra i reati di detenzione di arma o di favoreggiamento personale del detentore della stessa).

Comunque, anche in tema di immutazione del fatto, come nel caso già esaminato del carattere sommario dell'incolpazione, al di là delle soluzioni espresse in termini di principio, le soluzioni andranno individuate anche tenendo conto della **tipologia della fattispecie astratta considerata**. Ad esempio, se – ferma restando la garanzia di difesa – potrebbe escludersi il mutamento del fatto nell'individuazione di una modalità del fatto corrispondente ad una condotta alternativa equivalente, quale la “distrazione” del bene in luogo della sua “dissipazione” nel reato di bancarotta patrimoniale, altro potrebbe opinarsi ove un'ipotesi di bancarotta preferenziale fosse “riqualificata” in termini di bancarotta per distrazione, trattandosi di fatto sostanzialmente diverso (Cass. pen., sez.5, 27.2.2013, n.9347).

In conclusione, in una materia delicata come quella cautelare, è buona regola – al di là delle affermazioni di principio – che l'incolpazione provvisoria sia definita in modo chiaro attraverso l'adozione di soluzioni anche formali (quali la formulazione di capi distinti e il più possibile definiti), che non lascino margini di incertezza in merito al contenuto della domanda cautelare, evitando comunque, come già osservato, descrizioni di dettaglio, soprattutto in una fase non ancora prossima alla conclusione delle indagini e quindi alla definizione del materiale probatorio e quindi dei fatti.

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari

L'art. 415 bis comma 2 c.p.p., nel disciplinare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, prevede che esso contenga, fra l'altro, la “*sommatoria enunciazione del fatto per il quale si procede*”: l'espressione utilizzata (“sommatoria”) è la stessa utilizzata per gli altri provvedimenti adottati nella fase delle indagini. Tuttavia, se la *sommarietà* dev'essere valutata in relazione alla natura del provvedimento, alla fase in cui in concreto versa il procedimento e alle finalità che la descrizione del fatto deve assolvere, con riguardo all'avviso di conclusione delle indagini l'esigenza di una definizione del fatto in termini meno *sommari* è più avvertita, e ciò non solo per quelle esigenze anche pratiche che vedono generalmente anticipata nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. l'imputazione, come definita dagli artt. 417 e 552 c.p.p., ma anche in considerazione della fase ormai terminale delle indagini e delle finalità dell'atto, eminentemente volto a garantire più ampie esigenze di difesa; fermo restando che potrebbe rivelarsi inopportuno un eccesso di dettaglio, per quel margine di fluidità giustificato dalla possibile e spesso tutt'altro che secondaria coda investigativa costituita dall'eventuale interrogatorio dell'indagato e dalle indagini successive previste dal comma 4.

Piuttosto, l'incolpazione trascritta nell'avviso, ove difforme in termini sostanziali rispetto all'imputazione riportata nella richiesta di rinvio a giudizio o nel decreto di citazione diretta a giudizio, potrebbe determinare una causa di nullità della richiesta o del decreto, qualora la differenza in sede di controllo giurisdizionale fosse valutata in termini di fatto diverso o di fatto nuovo.

B) L'imputazione

È solo con l'imputazione che si impone (art. 417 lett. b c.p.p., art. 552 comma 1 lett. c c.p.p.) *“l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge”*.

Naturalmente la legge individua la misura minima al di sotto della quale l'imputazione è nulla, mentre è compito anzitutto del pubblico ministero valutare, caso per caso, quali elementi ulteriori, oltre quella misura minima, siano utili a meglio definire i fatti da provare: un'imputazione equilibrata, non minimale e non sovrabbondante, definisce i temi di prova, garantisce l'effettività del contraddittorio, consente il controllo giurisdizionale sulla corrispondenza tra fatto contestato e fatto che emerge dalle prove, può perfino costituire un primo banco di prova di tenuta della contestazione.

Se a volte è facile valutare il superfluo (circostanze all'evidenza secondarie o riferimenti alle fonti di prova, per fare qualche esempio), invece la definizione dello standard minimo di chiarezza e precisione pone spesso problemi complessi, come dimostra l'esperienza giudiziaria. Come già osservato, quello standard minimo è in parte legato alle caratteristiche della fattispecie astratta oltre che alle peculiarità del caso concreto; in generale, non può che valere il richiamo, ovvio ma sempre utile, al rispetto di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

Senza la pretesa di voler procedere a una rassegna completa della casistica giurisprudenziale, si può comunque tentare a fini esemplificativi l'esame di alcune situazioni ricorrenti.

A volte, il problema della precisione e completezza dell'imputazione è stato sollevato con riferimento a reati nei quali la contestazione contiene il riferimento a plurimi dati documentali. La Cassazione, in questi casi, è condivisibilmente orientata nel senso di escludere la genericità e quindi la nullità, ove quei dati siano comunque definibili senza incertezze, sia pure attraverso richiami generici ma non equivoci. Così, nel settore dei **reati tributari**, la mancanza, nel capo di imputazione, di una indicazione analitica di tutte le fatture si ritiene che non produca alcuna indeterminatezza, in presenza di richiami che, sia pure attraverso il riferimento a categorie omogenee, ne rendano possibile l'individuazione (Cass. pen., sez.3, 11.5.2018, n.20858; Cass. pen., sez.3, 19.2.2020, n.6509). Nella materia fallimentare, in un'ipotesi di **bancarotta patrimoniale**, in cui la contestazione di distrazione di somme liquide non era

accompagnata dalla specificazione dell'epoca della condotta e degli artifici e giroconti contabili, la Corte ha negato l'indeterminatezza, sulla considerazione che l'imputato era adeguatamente informato dei fatti e in grado di esercitare efficacemente il diritto di difesa (Cass. pen., sez.5, 4.6.2020, n.16993). In un'ipotesi di **bancarotta documentale semplice** la mancata specifica indicazione delle scritture omesse è stata ritenuta irrilevante, posto che non poteva che trattarsi delle scritture rese obbligatorie dal codice civile (Cass. pen., sez.5, 8.8.2000, n.8932).

Le circostanze aggravanti devono essere chiaramente espresse: così, nel caso della circostanza aggravante del **danno di rilevante gravità**, non basta che nel capo di imputazione sia indicato il valore del bene oggetto di sottrazione, ma occorre che l'entità rilevante del danno sia resa esplicita, specie nel caso in cui non sia richiamato il titolo dell'aggravante (Cass. pen., sez.5, 29.4.2020, n.13236; Cass. pen. sez.5, 26.7.2019, n.34116).

A volte ci si imbatte in problemi di non facile soluzione, in tema di **concorso di persone nel reato**, sia nel caso in cui venga modificata la descrizione delle modalità della condotta dei soggetti concorrenti, sia ai fini della valutazione dello standard minimo di descrizione della condotta.

Con riguardo al primo aspetto, oltre al criterio consueto della garanzia dei diritti di difesa (che sarebbero violati ove la modifica costituisse uno sviluppo imprevedibile della contestazione originaria), sono stati richiamati come criteri di valutazione il carattere essenziale o meno della trasformazione del fatto addebitato e il rapporto di continenza o di eterogeneità del fatto come modificato rispetto all'imputazione. Così, si è ritenuto che non vi sia immutazione essenziale qualora l'imputato, cui sia contestato di essere autore materiale del fatto, veda mutare il proprio ruolo in quello di concorrente morale (Cass. pen., sez.2, 24.3.2015, n.12207). Nello stesso senso, si è ritenuto che non integri trasformazione essenziale (e quindi diversità del fatto) la diversa descrizione delle modalità di partecipazione, ferma restando la figura di reato e le circostanze e le modalità essenziali del fatto (Cass. pen. Sez.2, 19.2.2021, n.6560).

Venendo al tema dello standard minimo di *chiarezza e precisione* della descrizione della condotta dei soggetti concorrenti, la giurisprudenza si è attestata spesso su posizioni rigorose, ad esempio nei casi in cui si è ritenuto che l'incertezza tocchi la qualità rivestita (nei reati propri) dai concorrenti o la natura e l'epoca del contributo fornito. In un caso di bancarotta fraudolenta documentale, il giudice per l'udienza preliminare ha ravvisato incertezza (e invitato il pubblico ministero a precisare l'imputazione) nel fatto che la contestazione era stata operata indistintamente nei confronti di tutti i soggetti succedutisi negli anni nella carica di amministratore e nei confronti dei sindaci, senza che fossero indicate, per questi ultimi, le condotte alle quali la contestazione era stata ancorata. In altro caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale, in cui l'epoca dei fatti in parte non era precisata, in parte era indicata in forma generica e cumulativa con riferimento al periodo di alcuni anni, il giudice per l'udienza preliminare ha ritenuto che non fosse sufficiente (con conseguente lesione del diritto di difesa) l'indicazione del tempo e della natura della veste formalmente ricoperta dai concorrenti, succedutisi nella carica di componente del

consiglio di amministrazione nell'arco di circa quattro anni, in assenza di specificazione del contributo diretto o concorsuale posto in essere da ciascuno dei concorrenti.

Qualunque sia l'opinione al riguardo, la definizione del contributo concorsuale e, in generale, del fatto oggetto di contestazione, propone problemi di non facile soluzione, fino a sfiorare il confine tra precisione e chiarezza dell'imputazione da un lato e, dall'altro, il tema della prova e della fondatezza dell'accusa. Si pensi al caso in cui sia contestato il reato di bancarotta documentale per sottrazione delle scritture contabili, senza alcuna specifica indicazione delle scritture sottratte: qui la contestazione non può dirsi imprecisa, nel senso che essa abbraccia la sottrazione di tutte le scritture, mentre la circostanza che parte di esse sia stata consegnata al curatore renderà l'accusa fondata solo in parte o anche del tutto infondata, nei termini che risulteranno dalle prove assunte (Cass. pen., sez.5, 4.3.2021, n.8902).

Altra questione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità e di merito tocca il problema delle **imputazioni alternative**, il quale in realtà, a ben vedere, non attiene al profilo della chiarezza della contestazione ma piuttosto a quello della sua determinatezza.

Nel corso delle indagini preliminari, in cui la fluidità in divenire del materiale probatorio si riflette sulla provvisorietà delle incolpazioni, la formulazione di contestazioni alternative è evenienza non infrequente anche in materia cautelare: si veda il caso già citato, in cui l'alternativa proposta al giudice per le indagini preliminari riguardava l'ipotesi di concorso nella detenzione dell'arma e quella del favoreggiamento. Qualche problema in più si pone nel momento in cui, concluse le indagini, l'opzione dovrebbe sciogliersi nella scelta di una delle soluzioni possibili. Anche in questo caso, però, la Cassazione ritiene che la tecnica dell'imputazione alternativa non contrasti con le esigenze di chiarezza e precisione, una volta rispettato il principio cardine del rispetto delle prerogative defensionali e della prevedibilità dell'esito decisorio.

Nessun problema dovrebbe porsi, di regola, nel caso delle condotte alternative equivalenti, sussunte nella medesima fattispecie e che non presentano differenza alcuna né di elemento soggettivo né di trattamento sanzionatorio: si pensi al caso della distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione dei beni nella bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte – per restare nella materia fallimentare – non ha ravvisato alcuna violazione anche nel caso in cui, identica la condotta, l'alternativa riguardi la qualità in cui il soggetto ha agito: in formale rappresentanza della società o di gestore di fatto (Cass. pen., sez.5, 10.12.2014, n.51252). Anche la prospettazione di diversi possibili inquadramenti dello stesso fatto storico (nel caso concreto, bancarotta fraudolenta patrimoniale o bancarotta impropria da operazioni dolose causative del dissesto) è stata ritenuta legittima, posto che in questo caso il contraddittorio *“si esplica nella massima latitudine entro le alternative definizioni giuridiche di cui l'idem factum è suscettibile”* (Cass. pen., sez.5, 7.10.2020, n.27930).

La Corte ha ritenuto legittima perfino l'imputazione iniziale di condotte corrispondenti a fattispecie in fatto e in astratto strutturalmente diverse, cioè la sottrazione e la

fraudolenta tenuta delle scritture contabili. La circostanza che l'imputato fosse stato rinviato a giudizio in base a tale contestazione alternativa, poi comunque precisata dal pubblico ministero in udienza dibattimentale con abbandono dell'ipotesi di tenuta fraudolenta dei libri, è stata ritenuta rispettosa delle prerogative della difesa che, al pari del caso da ultimo esaminato, è stata messa in condizione di conoscere le linee direttrici sulle quali si sarebbe sviluppato il dibattito processuale (Cass. pen. Sez.5, 4.3.2021, n.8902).

Anche nel caso in cui i fatti oggetto di imputazione alternativa si pongano fra loro in rapporto di contrasto logico (art. 414 cp, istigazione a delinquere e art. 658 cp, procurato allarme), non si produce alcuna indeterminatezza dell'imputazione, *“rientrando sempre nelle irrinunciabili prerogative del giudice del dibattimento escludere l'una o l'altra – o entrambe – le ipotesi”* (Cass. pen., sez.1, 22.6.2007, n.24753).

A conclusione di questa breve rassegna, osservo che la legittimità della tecnica di imputazione alternativa, nei limiti segnati dagli indirizzi della Corte di cassazione, non toglie che, soprattutto nella formulazione dell'imputazione al termine delle indagini preliminari, sia buona regola definire quanto più possibile il campo del contendere, riservando l'opzione alternativa ai casi in cui si ritiene davvero indispensabile l'approfondimento in sede processuale per la definitiva individuazione dei fatti o della qualificazione giuridica e opportuna la più ampia estensione del contraddittorio, anche al fine di prevenire la modifica tardiva dell'imputazione nella sede dibattimentale.